



UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO IN MODALITA' TELEMATICA

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta dell'Unione Campospinoso Albaredo.

Art.2- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta dell'Unione che si svolgono con la seguente modalità:

– uno o più o tutti i componenti e / o il Segretario dell'Unione Campospinoso Albaredo collegato/i per videoconferenza, in videochiamata o altra modalità telematica partecipi/partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell' Ente;

– la seduta si intende effettuata presso la sede legale dell'Ente.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve poter garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei ad assicurare : a) la segretezza della seduta ed un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni ; b) l'identificazione degli intervenuti mediante riconoscimento video; c) la percezione della presenza da remoto dei partecipanti, escludendo partecipazioni segrete; d) la visione degli atti della riunione; e) la discussione, l'intervento e la votazione in forma palese ed in tempo reale degli argomenti affrontati. (Non è compatibile con il voto segreto).
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. Cloud, WhatsApp, etc.).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta dell'Unione Campospinoso Albaredo per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo anche telefonicamente o via WhatsApp o a mezzo mail.
2. Per lo svolgimento delle sedute é consentito l'impiego di tutti i sistemi che l'informatica e la tecnologia rendono disponibili purché idonei ad assicurare le garanzie di cui al precedente articolo 3, comma 1, consentendo al Presidente dell'Unione di regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare insieme al Segretario dell'Unione i risultati della votazione.
3. La Giunta dell'Unione si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per

l'adunanza ordinaria, così come il quorum costitutivo e deliberativo.

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario dell'Unione verbalizzante informare il Presidente circa la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Le sedute della Giunta dell'Unione qualunque sia la modalità di svolgimento sono segrete. I componenti l'organo collegiale ed il Segretario dell'Unione sono tenuti al segreto d'ufficio.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta dell'Unione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 –Entrata in vigore.

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.